

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 56 CE e 40 SEE — Differenza di trattamento tra i dividendi distribuiti ai propri cittadini e quelli distribuiti agli stranieri

Dispositivo

1) Il Regno di Spagna, subordinando l'esenzione dei dividendi distribuiti da società residenti in Spagna ad un livello di partecipazione delle società beneficiarie al capitale delle società distributrici superiore per le società beneficiarie residenti in un altro Stato membro rispetto alle società beneficiarie residenti in Spagna, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 56, n. 1, CE.

2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) La Commissione europea e il Regno di Spagna sopportano le proprie spese.

(¹) GU C 19 del 24.1.2009.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 giugno 2010 —
Commissione europea/Repubblica italiana**

(Causa C-491/08) (¹)

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/43/CEE —
Conservazione degli habitat naturali — Fauna e flora
selvatiche — Siti di importanza comunitaria — Regime di
protezione — Complesso turistico «Is Arenas»)**

(2010/C 209/09)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: D. Recchia, agente)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I. Bruni, agente, G. Aiello, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) — Siti d'importanza comunitaria — Sito «Is Arenas» — Allestimento di un campo da golf

Dispositivo

1) In riferimento al progetto del complesso turistico e immobiliare «Is Arenas» che interessa il sito «Is Arenas»:

— non avendo adottato, prima del 19 luglio 2006, data di iscrizione del sito «Is Arenas» nell'elenco dei siti di importanza comunitaria, misure di protezione idonee, con riferimento all'obiettivo di conservazione contemplato dalla direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, a salvaguardare l'interesse ecologico pertinente che il sito proposto quale sito di importanza comunitaria riveste a livello nazionale e, in particolare, non avendo vietato un intervento idoneo a compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche del sito, e

— non avendo adottato, dopo il 19 luglio 2006, misure appropriate per evitare il degrado degli habitat naturali per i quali detto sito di importanza comunitaria è stato designato,

la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva 92/43 e, più esattamente, per quanto riguarda la seconda censura, in forza dell'art. 6, n. 2, di tale direttiva.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(¹) GU C 44 del 21.2.2009.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 3 giugno 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta
dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — Internetportal
und Marketing GmbH/Richard Schlicht**

(Causa C-569/08) (¹)

**[Internet — Dominio di primo livello.eu — Regolamento (CE)
n. 874/2004 — Nomi di dominio — Registrazione per fasi —
Caratteri speciali — Registrazioni speculative e abusive —
Nozione di «malafede»]**

(2010/C 209/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof